



DECISIONE (PESC) 2025/488 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2025

che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472 ⁽¹⁾, che ha istituito un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI).
- (2) Il 20 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/653 ⁽²⁾, che ha prorogato EUNAVFOR MED IRINI fino al 31 marzo 2025.
- (3) Nel contesto della revisione strategica dell'operazione, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto di dover prorogare EUNAVFOR MED IRINI fino al 31 marzo 2027.
- (4) Il CPS ha inoltre convenuto che dovrebbe essere aggiunto un nuovo compito al mandato di UNAVFOR MED IRINI al fine di migliorare la conoscenza situazionale marittima nel teatro dell'operazione e nell'area di operazioni interforze dell'operazione, raccogliendo informazioni sulle attività potenzialmente illegali che non rientrano già nell'attuale mandato e raccogliendo informazioni utili per la protezione delle infrastrutture marittime critiche e la pianificazione di contingenza.
- (5) Il CPS ha convenuto inoltre di estendere tale sviluppo delle capacità e la formazione includendo, oltre alla guardia costiera e alla marina libiche, anche le pertinenti istituzioni libiche responsabili delle operazioni di contrasto e di ricerca e soccorso in mare.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/472,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/472 è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Contributo alla conoscenza situazionale marittima in merito ad altre attività illecite

1. Quale compito secondario, nonché nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, EUNAVFOR MED IRINI svolge attività di controllo e sorveglianza e raccoglie informazioni sulle attività illecite diverse dal traffico di armi e materiale connesso e dalle esportazioni illecite di petrolio dalla Libia, nonché informazioni utili alla protezione delle infrastrutture marittime critiche e alla pianificazione di contingenza, contribuendo ulteriormente alla conoscenza situazionale marittima nel teatro dell'operazione e nell'area di operazioni interforze.

2. Le informazioni raccolte in tale contesto possono essere conservate e fornite alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri nonché agli organismi competenti dell'Unione.»;

2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quale ulteriore compito secondario, EUNAVFOR MED IRINI assiste le pertinenti istituzioni libiche responsabili delle operazioni di contrasto e di ricerca e soccorso in mare, segnatamente la guardia costiera e la marina libiche, nello sviluppo delle capacità e alla formazione in materia di operazioni di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/472/oj>).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2023/653 del Consiglio, del 20 marzo 2023, che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 81 del 21.3.2023, pag. 27, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/653/oj>).

3) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per il periodo dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2027 l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED IRINI è pari a 16 350 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 10 % in impegni e al 5 % in pagamenti.»;

4) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. EUNAVFOR MED IRINI termina il 31 marzo 2027.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DOMAŃSKI
